

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 5 del 24 febbraio 2021

Oggetto: Rinnovo del servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBP".

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ai sensi dell'art. 17 (rubricato "contabilità e finanza") dello Statuto dell'EDA Salerno, *"La contabilità e la finanza dell'Ente d'Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 267/2000"*;
- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell'Ente d'Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di Nesta è stato conferito l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Area Amministrativa e Contabile dell'Ente;

DATO ATTO CHE:

- il quadro normativo vigente delinea una Pubblica Amministrazione completamente digitale e che il sistema posto in essere dota le Pubbliche Amministrazioni di tutti gli strumenti giuridici e normativi per il definitivo switch off dall'analogico al digitale;
- il processo che è stato messo in moto conduce necessariamente alla trasformazione delle pubbliche amministrazioni e alla sostituzione dei vecchi processi e delle tradizionali gestioni documentali fondate sulla centralità della carta, all'implementazione dei processi organizzativi e documentali di natura elettronica: i processi di dematerializzazione consentiranno – da un lato – la digitalizzazione dei documenti cartacei esistenti e – dall'altro – la produzione di minor documentazione cartacea attraverso la formazione e gestione e di documenti informatici originali;
- si rende indispensabile garantire la necessaria operatività dei servizi ed una costante ed ottimale assistenza informatica a salvaguardia del regolare andamento dell'attività amministrativa degli Uffici;

- è interesse di questo Ente adempiere in totale sicurezza agli obblighi imposti dalle norme e garantire, in tempi rapidi processi efficienti, dematerializzati e servizi innovativi a cittadini e imprese;

CONSIDERATO CHE:

- l'EDA Salerno, con Determinazione direttoriale n. 6 del 15.07.2019, ha provveduto a realizzare un progetto di informatizzazione che ha previsto l'adeguamento dell'Ente alle prescrizioni del Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, dotandosi di un apposito Software gestionale per tutte le necessità incombenti, indifferibili ed urgenti per il rispetto dei termini perentori di adeguamento imposti dalle nuove disposizioni di legge, acquisendo una soluzione complessiva, scalabile, formata dalle seguenti componenti, sia software che di servizio:

Affari Generali

a. Protocollo Informatico; b. Fascicolazione; c. Servizio automatizzato di conservazione del registro giornaliero di protocollo; d. Gestione integrata della PEC e Web mail; e. Gestione Firme digitali con dispositivo OTP per firma da Remoto (Namirial); f. Contrassegno elettronico; g. Servizio giornaliero e automatizzato di Marcatura Temporale; h. Workflow Management System; i. Gestione Documentale – j. Conservazione Digitale a Norma; k. Cruscotto Direzionale; l. Area Riservata

Personale

a. Rilevazione presenze; b. Bachecca On Line; c. Timbratore virtuale; d. Paghe; e. Giuridico

Contabilità

a. Contabilità finanziaria; b. Contabilità Economico-Patrimoniale; c. Contabilità analitica; d. Economato; e. Inventario; f. Magazzino; g. Tesoreria o nuovo SIOPE + automatizzato; h. Gestione 770 e Certificazione Unica; i. Gestione mutui; j. DUP

FatturaPA

a. Pannello di controllo per la gestione della fattura G2B e relazione con il Sistema di Interscambio; b. Gestione PEC; c. Conservazione digitale a norma; d. Firma Elettronica

DATO ATTO CHE:

- tale soluzione è stata implementata dall'operatore economico **PA Digitale S.p.A.** (via Leonardo da Vinci, 13 – 26854 Pieve Fissiraga (LODI), Cod. Fisc e Part. IVA 06628860964) con gli applicativi identificati su MEPA con i seguenti codice articolo:

1. URBI_SISTATS_AG -Attivazione una tantum per Sistema 2019 (Affari Generali-Rilev e Bachecca on line -Contabilità e Fattura PA- Cloud Storage);
2. URBI_ATTATS_AG per Servizio di configurazione del sistema e affiancamento per l'ordinaria gestione amministrativa;

CONSIDERATO CHE:

- la società PA Digitale S.p.A. è proprietaria del software URBI e, quindi, detentrici dei relativi diritti esclusivi;

- la società PA Digitale S.p.A. risulta essere iscritta all'elenco dei conservatori attivi accreditati presso l'AgID, come previsto dal DM 3.04.2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura pubbliche";

- il contratto di assistenza del software URBI è scaduto in data 31.12.2020 e, pertanto, deve essere rinnovato anche per l'anno 2021 il relativo servizio di manutenzione/assistenza;

- la manutenzione/assistenza del software URBI può essere realizzata esclusivamente dalla azienda fornitrice, che è autrice e proprietaria del software in oggetto ed è, quindi, l'unico soggetto autorizzato a svolgere tale attività;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera b), punto 3 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, "le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso di appalti pubblici di servizi caratterizzati dalla tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale";

- per quanto sopra esposto e per le peculiari caratteristiche del software in uso, il servizio di manutenzione/assistenza del software URBI può essere affidato unicamente all'operatore economico titolare del diritto di proprietà intellettuale del software, in quanto il ricorso a diverso operatore sarebbe antieconomico ed avrebbe un impatto negativo sulla produttività dei servizi dell'Ente, considerato l'investimento sistemistico e formativo già effettuato nel corso del contratto annuale appena scaduto;

CONSIDERATO CHE:

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

1. l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
2. l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa vigente;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. 56/2017, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in particolare: l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 come corretto e modificato dal successivo D. Lgs. 56/2017, che prevede che "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo le seguenti modalità: lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...];

RILEVATO CHE:

- l'importo della fornitura dei servizi in affidamento risulta contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dal predetto art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, quindi, è possibile procedere all'affidamento diretto di detta fornitura;

RITENUTO CHE:

- al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento del software gestionale attualmente in uso presso l'Ente, è opportuno procedere al rinnovo, anche per l'esercizio 2021, del servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBP" mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - all'operatore economico PA Digitale S.p.A., precisando che l'opzione di rinnovo era già prevista nella Determinazione direttoriale n. 6 del 15.07.2019;

DATO ATTO CHE:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato acquisito dall'ANAC il CIG: ZF830676B8;

ACCERTATO CHE:

- la disponibilità finanziaria è individuata sul capitolo n. 1021 nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 1, Macroaggregato 103 - codice del piano dei conti integrato 1.03.02.07.006, della seconda annualità del Bilancio di previsione 2020-2022, la spesa complessiva di €. **9.455,00**, di cui €. 7.750,00 per imponibile ed €. 1.705,00 per IVA al 22%, dando atto che la stessa è esigibile nell'esercizio finanziario 2021, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del TUEL;

ACCERTATA:

- ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.L. 69/2013, la regolarità contributiva della citata Società, mediante acquisizione del DURC On Line in corso di validità, agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l'obbligo di astensione come disposto dall'art. 7 della L. n. 241/1990;

DATO ATTO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

- la presente Determinazione rispetta il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio;

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il vigente Regolamento di contabilità;
il bilancio di previsione 2020-2022;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1) di dare atto che, con la presente determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, in combinato disposto con l'art. 32, co. 2 secondo capoverso del D.Lgs n. 56/2017, si stabilisce che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di ottemperare alle prescrizioni del Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'oggetto del contratto consiste nel rinnovo del servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBP";
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con richiesta di offerta mediante ordine diretto d'acquisto (OdA) su MEPA;
- l'importo dell'affidamento è pari ad €. 9.455,00 (euro novemilaquattrocentocinquantacinque/00), comprensivo di IVA;
- il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante Scrittura privata (data dallo scambio dei documenti di "Offerta" e "Accettazione", sottoscritti con firma digitale, tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore) su piattaforma Me.Pa.;

2) di autorizzare l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento del software gestionale attualmente in uso presso l'Ente, all'operatore economico **PA Digitale S.p.A.** [via Leonardo da Vinci, 13 - 26854 Pieve Fissiraga (LODI), Cod. Fisc e Part. IVA 06628860964] la fornitura dei seguenti servizi:

- rinnovo del servizio di manutenzione/assistenza del software gestionale "URBP" per l'esercizio finanziario 2021;

3) di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto ammonta ad €. 9.455,00 (euro novemilaquattrocentocinquantacinque/00), comprensivo di IVA;

4) di impegnare sul capitolo n. 1021 nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 1, Macroaggregato 103 - codice del piano dei conti integrato 1.03.02.07.006, della seconda annualità del Bilancio di previsione 2020-2022, la spesa complessiva di €. 9.455,00, di cui €. 7.750,00 per imponibile ed €. 1.705,00 per IVA al 22%, dando atto che la stessa è esigibile nell'esercizio finanziario 2021 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 del TUEL;

5) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

6) di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.


Il Dirigente

avv. Bruno Di Nesta

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In relazione al disposto dell'art. 147-bis, comma 1 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno	Importo	Codice Bilancio	FPV	Esercizio
23	9.516,00	01.11.1.103	_____	2021



Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.